

# Statuti Statuti

---

dell'UDF Svizzera

**EDU+UDF**

Eidgenössisch-Demokratische Union  
Union Démocratique Fédérale  
Unione Democratica Federale

## Nota bene

Le denominazioni di funzioni utilizzate in questi statuti valgono per donne e uomini.

# I Nome e scopo

---

## Art. 1 Nome

A seconda della regione linguistica, il partito si presenta sotto uno dei seguenti nomi:

- Eidgenössisch-Demokratische Union (ad es. EDU Kt. S. Gallen, EDU Toggenburg, EDU Wil)
- Union Démocratique Fédérale (UDF)
- Unione Democratica Federale (UDF).

L'UDF Svizzera è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC e ha la propria sede dove risiede il segretariato centrale.

## Art. 2 Scopo

L'Unione Democratica Federale (di seguito: UDF Svizzera) è un partito politico. L'UDF si impegna, nel quadro della Costituzione della Confederazione Svizzera, per un ordinamento statale basato sui valori biblici.

Essa si fonda sui seguenti principi:

- idee, parole ed azioni sono basate sulla fede e sulla fiducia in Gesù Cristo e nella Bibbia in quanto Parola di Dio.
- un'informazione fedele alla verità, senza secondi fini commerciali.

L'UDF pubblica organi d'informazione. Il programma del partito è la base della sua attività politica.

# Il Struttura dell'UDF Svizzera

---

## Art. 3 Organizzazione

L'UDF Svizzera è composta da partiti cantonali. Nei cantoni dove non esistono partiti cantonali, essa si compone di membri individuali. La qualità di membro dell'UDF Svizzera si acquisisce mediante decisione di ammissione e approvazione degli statuti cantonali da parte del comitato nazionale dell'UDF Svizzera.

## Art. 4 Membri individuali

Può divenire membro individuale colui che è domiciliato in un cantone privo di partito cantonale UDF e che:

- riconosce gli statuti ed il programma di partito dell'UDF Svizzera
- è disposto ad appoggiare gli obiettivi dell'UDF Svizzera

- beneficia dei diritti civili e politici
- ha almeno 16 anni
- non è membro di un altro partito.

Le persone di nazionalità straniera possono diventare membri.

I membri individuali non hanno nessun diritto statutario di sedere nell'assemblea dei delegati, nel comitato nazionale e nel comitato direttivo dell'UDF Svizzera.

## **Art. 5 Partiti cantionali**

1. I partiti cantionali UDF formano la base organizzativa dell'UDF Svizzera. La fondazione di un partito cantonale è un obiettivo da raggiungere in ogni cantone.
2. Con l'autorizzazione dell'UDF Svizzera, i partiti cantionali UDF portano il nome Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU), Union Démocratique Fédérale (UDF) o Unione Democratica Federale (UDF).
3. I partiti cantionali UDF godono, nell'ambito degli statuti e del programma dell'UDF Svizzera, come pure dei loro statuti approvati dal comitato nazionale, della piena autonomia legale e organizzativa. Essi rispondono con il loro patrimonio associativo per le loro attività.
4. La riflessione politica e la formazione della volontà politica sono libere ad ogni livello organizzativo.
5. Se un partito cantonale non può appoggiare un punto del programma dell'UDF Svizzera, deve informarla e motivare il suo punto di vista.

## **III Acquisizione e cessazione della qualità di membro**

---

### **Art. 6 Qualità di membro**

1. Il comitato nazionale decide dell'ammissione di nuovi partiti cantionali.
2. Il comitato nazionale decide, a seguito della richiesta di adesione scritta, sull'ammissione dei membri individuali. Questa decisione è definitiva.

### **Art. 7 Cessazione della qualità di membro**

Una sezione cantonale dell'UDF Svizzera perde la sua qualità di membro se ne esce, si scioglie o viene esclusa; un membro individuale se rassegna le dimissioni, aderisce a un altro partito, muore o ne è escluso. A seguito della cessazione della propria affiliazione i membri uscenti perdono ogni diritto al patrimonio associativo e sono debitori della quota di membro per il periodo della loro appartenenza (pro rata temporis). Cessano anche di avere il diritto di utilizzare tutti i documenti interni al partito, il nome Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU), Union Démocratique Fédérale (UDF) o Unione Democratica Federale (UDF). Tutti i dossier e tutti i documenti devono essere consegnati al segretariato centrale entro 14 giorni.

Le sezioni cantionali, i membri o i membri individuali che compromettono l'unità e/o la reputazione dell'UDF Svizzera o che violano gli statuti o il programma del partito possono essere

esclusi da parte del comitato nazionale. Dopo consultazione dell'organo cantonale competente, la decisione diventa definitiva.

## IV Organi

---

### Art. 8 Organi

L'UDF Svizzera adempie i propri compiti attraverso gli organi seguenti:

- l'assemblea generale (congresso del partito)
- l'assemblea dei delegati
- il comitato nazionale
- il comitato direttivo
- l'ufficio di revisione

### Art. 9 Durata della carica

In tutte le funzioni e a tutti i livelli la durata della carica è di quattro anni. Essa inizia e termina regolarmente con l'assemblea generale. La rielezione è possibile.

Il comitato nazionale può organizzare elezioni sostitutive. In questo caso il nuovo membro eletto porta a termine la durata della carica del suo predecessore. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al comitato nazionale con almeno 60 giorni di anticipo sulla prossima assemblea generale.

### Art. 10 Rappresentanza nei confronti di terzi

Il comitato direttivo rappresenta il partito verso l'esterno.

### Art. 11 Assemblea generale (congresso del partito)

L'assemblea generale è il massimo organo del partito e si compone di tutti i membri dell'UDF. Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti:

- elezione alla presidenza del partito
- elezione degli altri membri del comitato direttivo
- elezione dei membri dell'ufficio di revisione
- approvazione del verbale, del rendiconto annuale e del rapporto annuale
- decisione sull'adozione e sulla modifica degli statuti e del programma del partito
- decisione sulle proposte
- decisione sulla fissazione delle quote di membro
- nomina di membri onorari
- decisione sullo scioglimento del partito o sulla fusione con un altro partito come anche sull'utilizzo dei beni patrimoniali e dell'archivio degli indirizzi
- approvazione del programma del partito dell'UDF Svizzera.

## Art. 12 Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è composta:

- dai membri del comitato nazionale
- da due membri o sostituti eletti da ogni partito cantonale
- da delegati eletti dai partiti cantonali, nella proporzione di un delegato ogni 30 membri di ognuno di questi partiti
- da tutte le persone elette ad una carica pubblica a livello federale sulle liste dell'UDF Svizzera.

I delegati sono convocati in assemblea generale quattro volte l'anno prima delle votazioni federali e in assemblea straordinaria quando il comitato nazionale lo ritiene necessario. In casi urgenti possono essere consultati per iscritto.

L'assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:

- fissare le raccomandazioni di voto relative agli oggetti federali posti in votazione
  - lanciare iniziative o referendum del partito o appoggiare iniziative o referendum di terzi
- Il comitato nazionale stabilisce i diritti e i doveri dei delegati.

## Art. 13 Comitato nazionale

Il comitato nazionale è composto:

- dal comitato direttivo
- da un rappresentante degli eletti nel Parlamento federale e da un rappresentante degli eletti nei parlamenti cantonali
- da un membro o da un sostituto eletto dal comitato di ogni partito cantonale.

Il comitato nazionale è convocato ogni qualvolta lo richieda l'andamento degli affari, di regola quattro volte all'anno. Esso è investito dei seguenti compiti strategici:

- lavori preparatori politici sui temi concernenti la politica nazionale e internazionale
- affiliazione di partiti cantonali e approvazione degli statuti dei partiti cantonali
- ammissione di membri individuali laddove non esiste un partito cantonale
- elaborazione, all'attenzione dell'assemblea generale, del programma del partito
- tutte le attività e decisioni non attribuite a un altro organo del partito.

## Art. 14 Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto dal presidente del partito, dal vicepresidente, dai responsabili di dipartimento, dal segretario generale e da un eletto UDF nel Parlamento federale. Il comitato direttivo può, se necessario, suddividersi in dipartimenti per l'esecuzione dei suoi compiti e istituire gruppi di lavoro o commissioni.

Esso è investito dei seguenti compiti operativi:

- gestione degli affari
- prese di posizione politiche verso terzi
- rappresentanza dell'UDF Svizzera verso l'esterno
- coordinazione tra l'UDF Svizzera e i partiti cantonali e coordinazione tra i partiti cantonali
- organizzazione di manifestazioni, incontri e azioni politiche nazionali

- convocazione del comitato nazionale, dell'assemblea dei delegati e dell'assemblea generale (congresso nazionale)
- nomina di commissioni ed elezione dei relativi membri
- designazione della redazione degli organi d'informazione, accompagnamento e controllo delle loro attività
- stesura di capitolati d'oneri.

Il presidente o il vicepresidente hanno la firma collettiva a due con un membro del comitato direttivo. Il comitato direttivo ha una competenza finanziaria di 10 000 franchi per singolo caso o di 2000 franchi annui per spese ricorrenti.

### **Art. 15 Ufficio di revisione**

L'ufficio di revisione è designato dall'assemblea generale.

## **V Norme di procedura**

---

### **Art. 16 Tenuta del verbale**

È tenuto un verbale di ogni assemblea generale e delle sedute di tutti gli organi del partito. Questo verbale deve essere presentato, in vista della sua approvazione, durante l'assemblea generale o la riunione successiva.

### **Art. 17 Convocazione all'assemblea generale**

La data e il luogo dell'assemblea generale ordinaria sono comunicate con almeno 60 giorni di anticipo nell'organo dell'UDF Svizzera. La convocazione all'assemblea generale è spedita con almeno 14 giorni di anticipo; essa indica per iscritto i punti dell'ordine del giorno ed è corredata delle informazioni in merito.

Il comitato nazionale o un quinto delle sezioni cantonali possono esigere delle assemblee generali straordinarie; queste sezioni devono essere menzionate nominalmente nella convocazione (ordine del giorno).

### **Art. 18 Convocazione alle riunioni**

Le sedute del comitato nazionale e dell'assemblea dei delegati sono convocate per iscritto, di regola, vale a dire in conformità ad un programma annuale, con almeno 5 giorni di anticipo, indicando i punti dell'ordine del giorno.

Esse possono anche essere richieste da due terzi dei membri del comitato nazionale o dell'assemblea dei delegati, dovendo i richiedenti essere elencati nominalmente sulla convocazione (ordine del giorno).

### **Art. 19 Diritto di proposta**

Ogni membro dell'UDF ha il diritto di proposta all'assemblea generale o al congresso del partito dell'UDF Svizzera. L'organo competente per trattare l'argomento esamina il prima possibile la

proposta e comunica la sua decisione per iscritto.

Le proposte devono pervenire, in forma scritta, con almeno 40 giorni di anticipo al presidente del partito. Se le proposte sono depositate dopo questa scadenza, la decisione è presa durante l'assemblea generale successiva.

## **Art. 20** **Votazioni ed elezioni**

Prima delle votazioni e delle elezioni, gli scrutatori determinano, sulla base della carta di voto e tramite un controllo all'entrata, il numero dei votanti e lo fanno mettere a verbale. Di principio tutte le votazioni avvengono a maggioranza relativa degli aventi diritto di voto presenti. A parità di voti decide il presidente.

Si applicano le maggioranze qualificate per:

1. approvazione e modifica degli statuti: i due terzi degli aventi diritto di voto presenti
2. scioglimento del partito: i tre quarti degli aventi diritto di voto presenti.

Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo turno (metà degli aventi diritto di voto + 1), in seguito a maggioranza semplice. Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo che un quinto degli aventi diritto di voto chiedi la procedura a scrutinio segreto.

## **Art. 21** **Costituzione e occupazione delle cariche**

Eccetto che per la nomina del loro presidente, il comitato nazionale, il comitato direttivo e le commissioni si costituiscono da sole. Il cumulo delle funzioni di presidente, di segretario, di cassiere e di membro dell'ufficio di revisione allo stesso livello in una sola persona non è possibile.

# **VI Finanze, anno d'esercizio, responsabilità**

---

## **Art. 22** **Mezzi**

L'UDF si procura i mezzi finanziari attraverso le quote dei membri, collette, donazioni come pure con eventuali contributi ai gruppi parlamentari. L'assemblea generale fissa l'ammontare dell'importo per ogni membro o per coppia che i partiti cantonali sono tenuti a versare all'UDF Svizzera.

## **Art. 23** **Anno d'esercizio**

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

## **Art. 24** **Responsabilità, suddivisione patrimoniale in caso di scioglimento**

L'UDF Svizzera risponde esclusivamente fino a concorrenza del patrimonio dell'associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri o dei membri individuali. In caso di scioglimento il suo patrimonio è, con decisione dell'assemblea generale, attribuito a un'organizzazione con obiettivi analoghi ai suoi.

## VII Disposizioni finali

### Art. 25 Approvazione, entrata in vigore

Questi statuti sostituiscono quelli del 15 giugno 2002. Sono stati adottati e messi in vigore dal congresso nazionale 2010.

Sargans, 8 maggio 2010

#### Per l'UDF Svizzera

Il presidente:



Hans Moser

Il segretario generale:



ex Consigliere nazionale Christian Waber

### Norme superiori

Codice civile svizzero, articolo 60 e seguenti

### Contatto

UDF Svizzera  
Segreteria centrale  
Casella postale 2144  
3601 Thun

Telefono 033 222 36 37, Fax 033 222 37 44  
PC 30-23430-4  
[www.edu-schweiz.ch](http://www.edu-schweiz.ch), [info@edu-schweiz.ch](mailto:info@edu-schweiz.ch)

**EDU+UDF**

Eidgenössisch-Demokratische Union  
Union Démocratique Fédérale  
Unione Democratica Federale